



# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima sezione civile, composto dai Magistrati:

*dott. Daniela Bruni* *Presidente*

*dott. Martina Gasparini* *Giudice*

*dott. Tania Vettore* *Giudice rel.*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella procedura iscritta al n. 18 -1/2022 Proc. Un. promossa con ricorso depositato in data 14.10.2022 da:

**ZORZI ATTILIO** (c.f. ZRZTTL58M12F130F nato a Meolo il 12.08.1958, ivi residente in via Treviso Mare 2),  
con il proc. dom. avv. Stefania Marzolani (pec. stefania.marzolani@ordineavvocatipadova.it)

-ricorrente-

## MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

visto il ricorso depositato da ZORZI ATTILIO per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio *ex art.* 168 e seg. CCII, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento *ex art.* 2, comma 1, lettera c), CCII;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali in Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che il medesimo è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata in quanto svolge esclusivamente attività di amministratore di una società a responsabilità limitata;

rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che pone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata *ex art.* 39, commi 1 e 2, CCII a corredo della domanda e che illustra la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che il ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto, quanto alla fissazione della somma necessaria al mantenimento del ricorrente *ex art.* 268, comma 4, lett. b) CCII, che la stessa possa essere determinata in conformità alle indicazioni contenute nella relazione del Gestore della crisi;



ritenuto, per lo stesso motivo, che sia accoglibile la richiesta di permanere all'interno della casa di abitazione sino all'aggiudicazione della medesima;

ritenuto che vada confermata la nomina a Liquidatore del Dott. Alessandro Liana non sussistendo motivi per nominare diverso professionista;

P.Q.M.

Dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ZORZI ATTILIO (nato a Meolo il 12.08.1958, c.f. ZRZITTL58M12F13OF);

nomina giudice delegato la dott.ssa Tania Vettore;

nomina liquidatore il Dott. Alessandro Liana;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore con l'eccezione della casa di abitazione in Meolo (VE), via Treviso Mare n. 2/1, sino all'aggiudicazione della medesima nel corso della presente procedura di liquidazione;

fissa per il mantenimento del ricorrente ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII il limite di € 960 mensili netti, disponendo che le ulteriori somme percepite siano versate alla procedura;

dispone che la presente sentenza venga:

- Inserita nel sito internet del Tribunale;
- Trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore;
- Notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 17/10/2022.

Il Giudice rel.

*Dott. Tania Vettore*

Il Presidente

*Dott. Daniela Bruni*

